



Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria–Viale Regina Giovanna 12–20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato RAZZANO LORENZO (id FSI 120543)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 30 marzo 2016 veniva riferito dall'Arbitro principale dell' "Open Eporediese 2016" DOPPIONI Mauro (A.N.) che: *"Il giocatore LORENZO RAZZANO non si è presentato all'ultimo turno del torneo, inizio previsto il giorno 24/03/2016 ore 20.30, senza avvertire il direttore di gara o l'organizzazione. Trascorso il periodo di tolleranza previsto (60 minuti) all'avversario è stata assegnata la vittoria per forfait e il giocatore è stato considerato ritirato ingiustificatamente a norma di regolamento"*.

Non perveniva nota alcuna da parte dell'incolpato.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale vigente della Federazione Scacchistica Italiana dispone che: *"il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente"*.

Il successivo articolo 7.5.3 dispone che: *"il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente"*.

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta comunque una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato RAZZANO LORENZO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 12/04/2016

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano